

Nell'anno 2003 il capitolo 7290 non è stato iscritto in bilancio.

Nell'anno 2004 il capitolo 7290 è stato iscritto in bilancio ma privo dell'assegnazione sia di competenza che di cassa.

Nell'anno 2005 il capitolo 7290 è stato iscritto in bilancio con una assegnazione di euro 750.000.000,00 sia di competenza che di cassa.

Ministero dell'Economia e delle Finanze**Capitolo amministrato 7290**

Leggi di riferimento: legge 18 giugno 1988, n.194

Modifiche intervenute nel 2005 -

Autorizzazioni complessive: **1.677,28**

Importi espressi in milioni di euro

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005 :	750,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005:	489,19
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005:	489,19
d) economie a tutto il 31.12.2005:	60,81
e) residui propri a tutto il 31.12.2005:	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005:	200,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005:	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005:	750,00
b) impegni assunti nel 2005:	489,19
c) pagamenti effettuati nel 2005:	489,19
d) economie nel 2005:	60,81
e) residui propri nel 2005:	
f) residui di stanziamento nel 2005:	200,00
g) perenzioni nel 2005	

esercizio 2006

b) impegni assunti nei primi sei mesi:	200,00
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	200,00
b) impegni previsti per i successivi sei mesi:	550,00
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	550,00

LEGGE 17 maggio 1999, N. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

L'articolo 22, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n.144 stabilisce che all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Tale contributo è concesso a condizione che l'Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, è predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto, capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Per le finalità di cui alla sopra citata legge n.144/1999 a partire dall'anno 2000 è stato istituito il capitolo 7335, iscritto in apposita Unità Previsionale di Base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con uno stanziamento di lire 80 miliardi annue.

La legge finanziaria 2003, alla tabella E, ha apportato una riduzione dell'autorizzazione di spesa di 8.500.000 euro, riduzione che viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino all'anno di scadenza dell'autorizzazione di spesa.

Ministero dell'Economia e delle FinanzeCapitolo amministrato **7335**Leggi di riferimento: **legge 17 maggio 1999, n.144**

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive: **681,84**

Importi espressi in milioni di euro

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005:	222,40
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005:	222,40
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005:	222,40
d) economie a tutto il 31.12.2005	
e) residui propri a tutto il 31.12.2005:	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005:	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005:	32,82
b) impegni assunti nel 2005:	32,82
c) pagamenti effettuati nel 2005:	32,82
d) economie nel 2005	
e) residui propri nel 2005:	
f) residui di stanziamento nel 2005:	
g) perenzioni nel 2005	

esercizio 2006

b) impegni assunti nei primi sei mesi:	32,82
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	32,82
b) impegni previsti per i successivi sei mesi:	
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	

LEGGE 9 ottobre 2000, N. 285

Interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006”.

La legge 9 ottobre 2000, n.285, articolo 1, comma 1 detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e varie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”, finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, costituito in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino.

L'articolo 2, ha istituito L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, con sede in Torino

L'articolo 10, comma 1 dispone che “Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l’anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l’Agenzia e l’Ente nazionale per le strade (ANAS) sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

L'articolo 144, comma 1 della legge finanziaria n.388/2000 ha autorizzato alla tabella 1, per le finalità innanzi citate, un ulteriore limite d’impegno quindicennale di lire 34 miliardi a decorrere dall’anno 2002.

Per le finalità di cui alle sopracitate leggi a partire dall’anno 2001, in apposita Unità Previsionale di Base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato istituito il capitolo 7723 (ora 7366) denominato “Annualità quindicennali per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”.

In data 25 ottobre 2001 è stato stipulato un contratto di mutuo di importo pari ad euro 800 milioni tra la Banca OPI S.p.A. e l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, ai sensi dell’art.10, comma 1 della citata legge 285/2000 e del citato art. 144 della legge 388/2000, nonché a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2001.

In data 20 settembre 2004 è stato stipulato un contratto di mutuo di importo pari ad euro 17.130.335,26 tra la Banca Dexia Crediop S.p.A. e la Regione Piemonte, ai sensi dell'art.10, comma 1 della citata legge 285/2000 e del citato art. 144 della legge 388/2000, nonché a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 2003).

In data 20 settembre 2004 è stato stipulato un contratto di mutuo di importo pari ad euro 180.851.724,23 tra la Banca Dexia Crediop S.p.A. e la Regione Piemonte, ai sensi dell'art.10, comma 1 della citata legge 285/2000 e del citato art. 144 della legge 388/2000, nonché a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 2003).

In data 23 settembre 2004 è stato stipulato un contratto di mutuo di importo pari ad euro 360 milioni tra la Banca OPI S.p.A. e l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, ai sensi dell'art.10, comma 1 della citata legge 285/2000 e del citato art. 144 della legge 388/2000, nonché a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2001, 30 aprile e 15 settembre 2003 e 9 aprile 2004.

La legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004) all'articolo 3, comma 128 detta disposizioni per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici "Torino 2006": è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n.285.

Ministero dell'Economia e delle FinanzeCapitolo amministrato **7366**Leggi di riferimento: **legge 9 ottobre 2000, n.285**

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive: **1.730,35**

Importi espressi in milioni di euro

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005:	560,57
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005:	345,28
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005:	345,28
d) economie a tutto il 31.12.2005	153,76
e) residui propri a tutto il 31.12.2005:	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005:	61,52
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005:	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005:	144,81
b) impegni assunti nel 2005:	76,23
c) pagamenti effettuati nel 2005:	76,23
d) economie nel 2005	7,06
e) residui propri nel 2005:	
f) residui di stanziamento nel 2005:	61,52
g) perenzioni nel 2005	

esercizio 2006

b) impegni assunti nei primi sei mesi:	49,93
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	49,93
b) impegni previsti per i successivi sei mesi:	94,88
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	94,88

LEGGE N. 388 DEL 23 DICEMBRE 2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Risorse finanziarie conferite alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. come contributi.**

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 145, comma 78, stabilisce che: "Le risorse finanziarie conferite alla società Ferrovie dello Stato spa come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, all'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, all'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/T del 20 ottobre 1998; all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono attribuite alla società Ferrovie dello Stato spa in conto aumento di capitale sociale per le finalità previste dalle medesime leggi.", con oneri a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La legge finanziaria 2002 ed in particolare l'articolo 57, comma 1, al fine di consentire l'attribuzione alla società Ferrovie dello Stato spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonché all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

Di conseguenza a partire dall'anno 2002 è stato istituito il capitolo 7123, iscritto in apposita Unità Previsione di Base del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento di euro 216,14 in termini di competenza e di euro 219,24 in termini di cassa per le finalità di cui alle sopra citate leggi.

Nell'anno 2003 è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze la somma di euro 213,55 sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2004 è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze la somma di euro 213,55 sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2005 è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze la somma di euro 213,55 sia in termini di competenza che di cassa.

Ministero dell'Economia e delle FinanzeCapitolo amministrato **7123**

Leggi di riferimento: decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive: Il capitolo è stato trasferito dal Min. dei trasporti e delle infrastrutture al Min. dell'economia e delle finanze dall'anno 2002.

Importi espressi in milioni di euro

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005:	1.406,25
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005:	1.192,70
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005:	759,90
d) economie a tutto il 31.12.2005	
e) residui propri a tutto il 31.12.2005:	432,80
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005:	213,55
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005:	213,55
b) impegni assunti nel 2005	
c) pagamenti effettuati nel 2005:	213,55
d) economie nel 2005	
e) residui propri nel 2005:	
f) residui di stanziamento nel 2005:	213,55
g) perenzioni nel 2005	

esercizio 2006

b) impegni assunti nei primi sei mesi	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b) impegni previsti per i successivi sei mesi:	213,55
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	213,55

LEGGE N. 289 DEL 27/12/2002 - ART. 69, COMMA 9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

L'art. 69, comma 9 della legge n. 289 ha previsto, per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero, per l'anno finanziario 2003 la spesa di 10 milioni di euro da erogarsi a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nello stato di previsione della spesa dello predetto anno è stato stanziato l'importo di soli 5,165 milioni di euro regolarmente accreditato all'AGEA.

Per l'anno 2004 la legge finanziaria n. 350 del 24.12.2003 ha previsto uno stanziamento di 10,000 milioni di euro. Importo impegnato alla chiusura dello stesso esercizio.

Per l'anno 2005 la legge finanziaria n. 311 del 30.12.2004 ha previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro. Alla chiusura dello stesso esercizio si è provveduto ad accreditare sia l'importo residuo di 10 milioni di euro relativo all'anno 2004 sia quanto stanziato in conto competenza.

La corresponsione degli importi dovuti viene effettuata mediante accreditamento su apposito conto corrente infruttifero aperto a favore dell'AGEA presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

A tutto il 2005 questa Amministrazione ha corrisposto per le suindicate finalità l'importo complessivo di 18,165 milioni di euro.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7375

Leggi di riferimento N. 289 del 27 dicembre 2002 (art. 69-comma 9)

Legge finanziaria 2004 N. 350 del 24 dicembre 2003

Modifiche intervenute nel 2005

Legge finanziaria 2005 N. 311 del 30 dicembre 2004

Autorizzazioni complessive 18,165

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	18,165
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	18,165
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	18,165
d) economie a tutto il 31.12.2005	
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	13,00
b) impegni assunti nel 2005	3,00
c) pagamenti effettuati nel 2005	13,00
d) economie nel 2005	
e) residui propri nel 2005	
f) residui di stanziamento nel 2005	
g) perenzioni nel 2005	

esercizio 2006

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

DECRETO LEGGE N. 269 DEL 30/9/2003 - ART. 32-BIS, COMMA 1, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART. 1, LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

Fondi per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'art. 32-bis, comma 1 del D.L. n. 269 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il triennio 2003-2005 un apposito fondo per interventi straordinari per contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali con priorità di rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali delle aree metropolitane e delle città d'arte.

A tal fine è stata autorizzata la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

L'art. 5, comma 14 del D.L. 14/3/2005, n. 35 convertito in legge dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80 ha autorizzato per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova Cornigliano la concessione di contributi a carico del succitato fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'importo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005.

La corresponsione degli importi dovuti viene effettuata mediante accreditamento su apposito conto corrente infruttifero aperto a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

A tutto il 2005 questa Amministrazione ha corrisposto per le suindicate finalità l'importo complessivo di 173.487.000,00 milioni di euro.

Ministero dell'Economia e delle Finanze**Capitolo amministrato 7449**

Leggi di riferimento N. 269 del 30 settembre 2003 (art. 32-bis-comma 1)
convertito dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326

Modifiche intervenute nel 2005

DECRETO LEGGE N. 35 del 14 marzo 2005 (art. 5, comma 14)
convertito dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80

Autorizzazioni complessive 348,487 milioni

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	278,487
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	278,487
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	173,487
d) economie a tutto il 31.12.2005	
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	105,000
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	105,000
b) impegni assunti nel 2005	105,000
c) pagamenti effettuati nel 2005	45,947
d) economie nel 2005	
e) residui propri nel 2005	105,000
f) residui di stanziamento nel 2005	
g) perenzioni nel 2005	

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	2,907
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	2,907
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	2,093
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	107,093

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

La legge 29 maggio 1976, n. 336, ha assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 1976, un contributo speciale di complessivi 206,58 milioni di euro, in ragione di 5,16 milioni di euro per il 1976, di 10,33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di 5,16 milioni di euro per il 1996, da destinare alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge 8 agosto 1977, n. 546, ha concesso poi, per le medesime finalità, un ulteriore contributo speciale di complessivi 206,58 milioni di euro, in ragione di 5,16 milioni di euro per il 1977, di 10,33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di 5,16 milioni di euro per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76.

Per gli stessi interventi, l'art. 1, comma 2, della legge n. 828/83, ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di complessivi 103,29 milioni di euro, in ragione di 5,16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Infine, con l'art. 1, comma 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di 175,60 milioni di euro, in ragione di 15,49 milioni di euro annui per il periodo 1987-1996 e di 3,61 milioni di euro annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

Per effetto della predetta legislazione, l'autorizzazione di spesa complessivamente prevista in relazione alle citate finalità è risultata pari a complessivi 692,05 milioni di euro.

Peraltro, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto in bilancio (sul capitolo 8787/tesoro) per l'anno 1995 (30,73 milioni di euro), e le relative proiezioni per gli anni 1996 (37,18 milioni di euro) e 1997 (27,37 milioni di euro), in relazione a quanto previsto dalla tab. F) dalla legge finanziaria 1995, sono stati ridotti nella misura annua del 3%, riducendosi a 29,81 milioni di euro (- 0,92 milioni di euro) per l'anno 1995, a 36,06 milioni di euro (- 1,12 milioni di euro) per l'anno 1996 e a 26,55 milioni di euro (-0,82 milioni di euro) per l'anno 1997. In conseguenza di ciò anche l'autorizzazione di spesa complessiva si è rideterminata nel minore importo di 689,19 milioni di euro.

La successiva legge finanziaria 1996 (tab. F), inoltre, nel confermare per il predetto cap. 8787 gli stanziamenti previsti per l'anno 1996 (al netto del taglio del 3% come sopra disposto), ha altresì disposto la riduzione di quelli in precedenza previsti per il medesimo anno in relazione alla legge 879/86 sul capitolo 8787 (da 13,94 milioni di euro - 3% = 13,52 milioni di euro a 6,75 milioni di euro),

facendo di conseguenza slittare all'anno 1998 l'importo di 6,77 milioni di euro (13,52 milioni di euro – 6,75 milioni di euro). Per effetto di quanto sopra descritto l'importo complessivamente iscritto sul cap. 8787 per l'anno finanziario 1996 risulta pari a complessivi 29,28 milioni di euro, mentre quello previsto per i successivi anni risulta pari a 26,55 milioni di euro per l'anno 1997 e a 15,56 milioni di euro per l'anno 1998.

Le successive leggi finanziarie 1997 e 1998 (tab. F), hanno confermato gli importi come sopra individuati dalla legge finanziaria 1996 per gli anni 1997 e 1998 per il predetto capitolo, mentre hanno determinato in complessive 8,78 milioni di euro l'importo da iscrivere per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (in quest'ultimo anno il capitolo ha assunto la nuova numerazione 3711); iscrizione successivamente confermata anche per l'anno 2001 dalla legge finanziaria 1999, con il rinvio agli anni 2002 e successivi della residua autorizzazione di spesa (25,82 milioni di euro).

Dall'anno 2000, poi, in considerazione della natura corrente del trasferimento (iscritto sul cap. 3711), l'individuazione dello stanziamento annuale da iscrivere in bilancio avviene con la legge di bilancio: per l'anno in questione, comunque, è stato confermato lo stanziamento di 8,78 milioni di euro già previsto, da ultimo, dalla legge finanziaria 1999.

Analoga situazione si è riscontrata anche per l'anno 2001, con l'iscrizione in bilancio, sullo stesso cap. 3711, dello stanziamento già previsto per tale anno dalla legge finanziaria 1999 (8,78 milioni di euro).

Per quanto riguarda, infine, il trasferimento delle risorse come sopra individuate in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, i pagamenti sono stati effettuati fino all'anno finanziario 1996 seguendo la tempistica legata all'iscrizione in bilancio, sull'ex cap. 8787, dei relativi stanziamenti.

Nei successivi anni 1997, 1998 e 1999, di contro, non si è potuto provvedere al trasferimento dei finanziamenti annuali iscritti in bilancio in conseguenza delle disposizioni limitative dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato previste dall'art.47, comma 1, della legge 27.12.1997, n.449 e dall'art.29, comma 12, della legge 23.12.98, n.448, cui è risultato interessato il cap. 8787.

Per tali anni, pertanto, le risorse di bilancio sono state peraltro regolarmente impegnate in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, dando luogo alla formazione di residui propri per complessivi 50,89 milioni di euro, di cui 26,55 milioni di euro per l'anno 1997, 15,56 milioni di euro per l'anno 1998 e 8,78 milioni di euro per l'anno 1999.

Nei successivi anni 2000 e 2001, l'attività di trasferimento delle risorse ha interessato soltanto le quote annuali iscritte in bilancio sulla competenza del cap. 3711 (ex cap. 8787), pari, per entrambi gli anni, a 8,78 milioni di euro, nel mentre non si è reso possibile autorizzare trasferimenti a fronte dei predetti residui passivi in considerazione della mancanza delle necessarie disponibilità di cassa.

Per l'anno 2002, la proiezione dello stanziamento di 8,78 milioni di euro è stata integrata di 2,58 milioni di euro corrispondenti alle quote del finanziamento previste inizialmente per gli anni 1994 e 1995, (1,29 milioni di euro per ciascun anno), slittate per effetto della rimodulazione effettuata dalla tabella F allegata alle leggi finanziarie relative ai predetti anni. L'autorizzazione di spesa complessiva di 11,36 milioni di euro (8,78 milioni di euro + 2,58 milioni di euro) è stata regolarmente trasferita alla regione Friuli Venezia Giulia. Nessun trasferimento ha invece interessato i residui passivi relativi agli anni 1997, 1998 e 1999.

Le quote iscritte in bilancio per gli anni 2003 e 2004 sul cap.2708 sono pari a 3,61 milioni di euro annui che sono stati interamente erogati in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, mentre nessun trasferimento ha interessato i residui passivi pari a complessivi 50.89 milioni di euro, per mancanza della cassa necessaria. Nell'anno 2005 si è provveduto al trasferimento in favore della regione Friuli-Venezia Giulia sia della quota relativa all'anno 2005, pari ad euro 3,61 milioni, sia dei residui passivi perenti relativi all'anno 1997, pari ad euro 26,55 milioni, reiscritti sul predetto cap.2708.